

All'udienza del 23.10.2025 è comparso l'Avvocato Pierdoardo Rossi per i ricorrenti Sigg.ri Danese Matteo e Dettori Patrizia nonché il ricorrente Sig. Danese Matteo personalmente.

È inoltre presente l'OCC nominato Avv. Domanico Gallo.

L'Avvocato Rossi rammostra contratto di locazione relativo all'immobile di proprietà del Sig. Danese Matteo sito in Frabosa Soprana del 17.7.2017 e sua successiva modificazione del 24.8.2017 (riservandosi di produrre tale documentazione telematicamente quanto prima), dal quale risulta che il conduttore Sig. Danese Pietro (padre del ricorrente) versa un canone mensile di locazione pari ad € 350,00 lordi. Fa presente che attualmente tale canone non è percepito dal Sig. Danese Matteo in quanto viene versato alla procedura di esecuzione forzata immobiliare attualmente pendente sull'immobile.

Il Sig. Danese Matteo dichiara di integrare la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore manifestando la propria disponibilità – qualora si pervenga all'omologazione del piano di ristrutturazione ed alla conseguente chiusura della procedura di esecuzione immobiliare - a versare la somma di € 100,00 mensili netti per la durata di 24 mensilità, per un importo complessivo pari ad € 2.400,00.

L'Avv. Gallo si riporta alla propria relazione in atti, che conferma integralmente e di cui in particolare conferma le conclusioni anche in relazione all'integrazione della proposta testè formulata da parte ricorrente.

Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle istanze formulate nel ricorso introduttivo così come integrate nel presente verbale.

Il Giudice, dato atto, si riserva.

Il Giudice

Dott. Davide Atzeni





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Civile

**DECRETO DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEL
PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

Il Giudice,

visto il ricorso proposto da DANESE MATTEO e da DETTORI PATRIZIA in data 25 settembre 2025 (depositato in data 3 ottobre 2025) con cui è stata domandata l'apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti;

vista la documentazione allegata;

sentiti i debitori e l'OCC;

constatato che la domanda è corredata:

- dall'elenco di tutti i creditori, con indicazione delle somme dovute e delle relative cause di prelazione;
- dall'elenco della consistenza e della composizione dei patrimoni dei consumatori;
- dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- dall'elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- dall'elenco di tutte le entrate dei debitori e del loro nucleo familiare con indicazione di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia;

considerato che la relazione dell'OCC appare completa in quanto contiene:



- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;

constatata, altresì, l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII preso atto dell'integrazione del piano di ristrutturazione in esame effettuata da parte ricorrente all'udienza odierna;

**ACCERTATA L'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA E DEL PIANO DI
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI PRESENTATO DA DANESE
MATTEO E DA DETTORI PATRIZIA**

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga pubblicata la proposta, il piano ed il presente decreto nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.

DISPONE che, a cura dell'OCC, venga data comunicazione della proposta del piano e del presente decreto a tutti i creditori nel termine perentorio di gg 30.

AVVISA i creditori:

- che dovranno comunicare all'OCC un proprio indirizzo pec ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 2 CCII per ricevere le comunicazioni inerenti la procedura; con l'avvertenza che in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2 bis dell'art. 10 CCII saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione di cui sopra potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo pec dell'OCC;



Vista l'istanza del debitore, e visto l'art. 70 comma 4 CCII, DISPONE la sospensione del procedimento di esecuzione forzata R.G.E. n. 149/2024 pendente dinanzi al Tribunale di Cuneo in quanto potenzialmente pregiudizievole per la fattibilità del piano;

DISPONE che l'OCC, nel termine di 10 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per le osservazioni, sentito il debitore, RIFERISCA a questo Giudice proponendo, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Savona, 23/10/2025

Il Giudice

Dott. Davide Atzeni

